

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
<i>INDICE GENERALE</i>	»	44

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative del Governo e dei relatori e relativi subemendamenti</i>) .	15
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori proposte emendative del Governo e relativi subemendamenti</i>)	41

SEDE REFERENTE

Lunedì 22 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Gaspare GIUDICE, indi del presidente della I Commissione Donato BRUNO – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2008.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, avverte che, in considerazione del numero degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati, il Governo e i rela-

tori stanno svolgendo ulteriori approfondimenti. Ritiene pertanto opportuno sospendere la seduta, che riprenderà alle ore 15.45.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.45.

Donato BRUNO, *presidente*, si scusa per il ritardo nell'avvio della seduta dovuto all'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Avverte quindi che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative del Governo presentate nella seduta del 18 settembre 2008 che sono stati raccolti in un apposito fascicolo che è in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Con riferimento alle medesime proposte emendative, avverte che le stesse risultano ammissibili anche per quanto concerne i profili di carattere finanziario. Rileva peraltro che l'articolo aggiuntivo 62.01, recante una norma di delega in materia di conciliazione e mediazione delle controversie civili e commerciali, presenta profili di criticità, riferibili, in particolare, alle disposizioni di seguito indicate. Il principio di delega di cui alla

lettera o) prevede l'estensione alle parti dell'esenzione prevista dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5/2003. Non viene peraltro precisato il contenuto e l'ambito applicativo dell'estensione di tale agevolazione, che, nel testo attualmente vigente, riguarda il verbale di conciliazione, escluso dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro. Per quanto riguarda le modalità di compensazione delle minori entrate determinate dalla predetta esenzione, sottolinea che il principio di delega prevede l'utilizzo degli introiti derivanti, anno per anno, al Ministero della giustizia dal Fondo unico giustizia. Rileva che tale Fondo, istituito presso il Ministero della giustizia dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, è alimentato dalle somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o di contrasto alla mafia o di irrogazione di sanzioni amministrative e dai proventi dei beni confiscati alla mafia. Successivamente, il decreto-legge n. 143 del 2008, attualmente in fase di conversione al Senato, ha esteso la tipologia dei proventi che affluiscono al fondo ed ha specificato la finalizzazione delle disponibilità complessive, prevedendo la devoluzione di quota parte di tali risorse al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, quota parte al Ministero della giustizia per il potenziamento dei servizi istituzionali e – per la quota restante – il versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Osserva che si tratta, pertanto, di risorse di ammontare non predeterminabile a priori, in relazione alle quali, per la quota destinata a funzioni di spesa, si configura una copertura su capitolo di bilancio, che riduce, tra l'altro, le disponibilità destinate a specifiche finalità già fissate da norme in vigore. Rileva che non appare chiaro come possa essere garantita l'invarianza di gettito al momento della definizione della normativa delegata, utilizzando come fonte di copertura risorse variabili di anno in anno. Sottolinea infine che la norma di delega prevede adempimenti di carattere oneroso, quali, alla lettera c), l'istituzione di un Registro degli organismi di conciliazione, senza disporre in proposito un obbligo di invarianza finanziaria. Ritiene quindi indispensabile acquisire su tali aspetti chiarimenti da parte del Governo, alla luce dei quali le Presidenze si riservano di valutare l'ammissibilità della proposta emendativa.

Avverte quindi che il Governo ha presentato cinque ulteriori proposte emendative che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Con riferimento a tali ulteriori proposte emendative, avverte che l'emendamento 21.13 è integralmente soppressivo dell'articolo e riproduce parzialmente l'emendamento 1.3 dei relatori. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 29.01, che disciplina il trasferimento di risorse per le minoranze linguistiche storiche e slovene, rileva che è da ritenersi inammissibile per estraneità di materia. Segnala altresì che gli emendamenti 54.8 e 54.9 presentano criticità di coordinamento in quanto l'emendamento 54.8 sembra incluso nel testo dell'emendamento 54.9. Anche su questo aspetto richiede chiarimenti da parte del Governo.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti del Governo che risultano ammissibili alle ore 17.30 della giornata odierna.

Ricorda che, come stabilito nella riunione degli uffici di presidenza di giovedì 18 settembre, nella seduta odierna saranno esaminate solo le proposte emendative riferite al Capo VIII Giustizia.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, alla luce delle osservazioni formulate dalla Presidenza, si riserva di valutare il mantenimento dell'articolo aggiuntivo del Governo 62.01.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritira l'emendamento del Governo 54.8.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala alle Presidenze l'opportunità di attivare il circuito interno.

Donato BRUNO, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione del circuito interno.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in ordine all'utilizzo del fondo unico giustizia nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo aggiuntivo 62.01. Chiede quindi alla Presidenza di fissare un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti presentati dal Governo.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alla richiesta di un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti del Governo ritenuti ammissibili alle ore 18 della giornata odierna. Comunica quindi le sostituzioni. In considerazione della presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo, ritiene opportuno sospendere la seduta, che riprenderà alle ore 16.30.

La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.40.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), con riferimento alle proposte emendative presentate dal Governo, e ai subemendamenti ad essi riferiti, esprime parere favorevole sul subemendamento dei relatori 0.52.41.38, nonché sui subemendamenti 0.52.41.5 e 0.52.41.6 Costantini, 0.52.41.25 Ferranti, 0.52.41.9 e 0.52.41.10 Costantini, 0.52.41.11 Aniello Formisano, nonché sull'emendamento del Governo 52.41. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento 0.53.34.11 Contento, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere la parola « né » e sul subemendamento 0.53.34.12 Contento, nonché sull'emendamento del Governo 53.34. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti del Governo 55.4, 56.8, 57.1, 58.1, 59.1, sull'articolo aggiuntivo del Governo 59.01, sugli emendamenti del Governo 60.1 e 61.1. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Go-

verno 61.03, sull'emendamento dei relatori 62.1, sull'articolo aggiuntivo del Governo 62.01 e sul subemendamento Contento 0.62.01.1, sugli emendamenti del Governo 63.4 e 64.1. Esprime parere contrario sui restanti subemendamenti riferiti alle proposte emendative presentate dal Governo, nonché sulle proposte emendative di iniziativa parlamentare riferite agli articoli in esame che non risultino precluse.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore, chiedendo inoltre chiarimenti sul subemendamento 0.52.41.32 Ferranti poiché non appare chiaro a quale norma lo stesso debba riferirsi.

Donatella FERRANTI (PD) precisa che il subemendamento in questione si riferisce all'articolo 39 del codice di procedura penale, stabilendo che la litispendenza decorre dalla data di deposito del ricorso.

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea che la decorrenza della litispendenza dal momento del deposito o dal momento della notifica è questione delicata, che merita di essere approfondita.

Donato BRUNO, *presidente*, propone l'accantonamento del subemendamento 0.52.41.32 Ferranti.

Le Commissioni, dopo aver approvato la proposta di accantonamento del Presidente, respingono il subemendamento 0.52.41.23 Bitonci.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.52.41.2 Aniello Formisano, del quale è cofirmatario, volto ad elevare la competenza del valore del giudice di pace.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI evidenzia come non sussistano margini per ulteriori ampliamenti della competenza del giudice di pace.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.2 Aniello Formisano.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.52.41.3 Aniello Formisano, del quale è cofirmatario, che disciplina il reclamo contro le ordinanze che pronunciano sulla competenza.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda che, essendo stato ripristinato il regolamento di competenza nella nuova formulazione del testo prospettata dal Governo, il subemendamento in esame non appare conferente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.3 Aniello Formisano, 0.52.41.4 Costantini, nonché gli identici subemendamenti 0.52.41.24 Ferranti e 0.52.41.22 Borghesi.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime perplessità sulla formulazione del subemendamento 0.52.41.38 dei relatori, che rischia di creare problemi applicativi, alterando l'unità logico-giuridica della disciplina dell'astensione del giudice prevista dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

Cinzia CAPANO (PD) concorda con l'osservazione dell'onorevole Contento rilevando, a titolo esemplificativo, come, applicando la norma in questione il giudice che pronuncia sull'*an* non potrebbe pronunciare sul quantum.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come la norma in questione sia dannosa ed incongrua, potendo determinare il rallentamento del processo civile.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea come il subemendamento 0.52.41.38 dei relatori non sia in grado di produrre gli effetti controproducenti testé paventati, poiché si limita ad ampliare i soli casi di astensione facoltativa del giudice.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento 0.52.41.38 dei relatori, nonché i subemendamenti 0.52.41.5 e 0.52.41.6 Costantini.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.52.41.7 Costantini, del quale è cofirmatario, volto ad ampliare i casi nei quali il giudice può affidare ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene che la questione oggetto del subemendamento in esame potrebbe essere più utilmente affrontata nel corso dell'esame della riforma delle professioni, che rappresenta una delle priorità del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.52.41.7 Costantini e approvano il subemendamento 0.52.41.25 Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.52.41.33, diretto a ripristinare un'indicazione del testo originario del Governo che, correttamente, sottolineava l'importanza del comportamento leale delle parti processuali ai fini della velocizzazione del processo civile.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che il codice di procedura civile dà adeguato risalto all'aspetto testé evidenziato dall'onorevole Ferranti.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.33 Ferranti.

Manlio CONTENUTO (PdL), con riferimento al suo subemendamento 0.52.41.18, invita il Governo ad una attenta riflessione sugli effetti distorsivi che può produrre l'applicazione ad una parte processuale di sanzioni conseguenti alla mancata accettazione di una proposta conciliativa formulata dalla controparte. Sottolinea

quindi che le possibilità di un uso strumentale della norma in questione potrebbero essere ridotte se la sanzione pecuniaria fosse collegata ad una proposta conciliativa intervenuta non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda con l'onorevole Contento e sottolinea che il subemendamento 0.52.41.1 Luciano Dussin si pone nella medesima ottica.

Cinzia CAPANO (PD) concorda sul fatto che la proposta conciliativa debba intervenire nella fase iniziale del processo, ma ritiene che le sanzioni non possano essere troppo rigide anche perché in quella fase le parti spesso non sono in grado di valutare il possibile esito della causa.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI nel confermare il parere contrario sul subemendamento 0.52.41.18, ricorda che il meccanismo sanzionatorio in esame si colloca nell'ambito di una riforma che intende costruire un nuovo modello di processo civile.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come l'esame del nuovo modello di processo civile cui fa riferimento il rappresentante del Governo si stia svolgendo, impropriamente, presso le Commissioni riunite I e V, anziché nella sede naturale, costituita dalla Commissione Giustizia. Si tratta inoltre di un modello di processo che comprime gravemente il diritto di difesa dei cittadini che chiedono giustizia.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda all'onorevole Capano che la lesione dei diritti dei cittadini è determinata dalla lunghezza insostenibile del processo civile e non certamente da una riforma che ha lo scopo di velocizzare il processo medesimo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.18 Contento, 0.52.41.35 Ferranti e 0.52.41.1 Luciano Dussin.

Manlio CONTENUTO (PdL) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.52.41.17 rilevando che la soluzione più appropriata sarebbe quella di attribuire al giudice la possibilità di sanzionare la parte che violi i doveri di lealtà e probità, indipendentemente dalla soccombenza.

Laura RAVETTO (PdL) dichiara di sottoscrivere il subemendamento 0.52.41.17 Contento.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.17 Contento.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.34, ritiene che stabilire con chiarezza, in caso di conciliazione, che le spese restino a carico delle parti che le hanno sostenute sia maggiormente conforme alla logica di semplificazione sottesa al disegno di legge del Governo.

Manlio CONTENUTO (PdL) rammenta che l'articolo 92 prevede che le parti, in caso di conciliazione, fissino autonomamente la compensazione delle spese tranne che sia diversamente stabilito, in modo che possano tenerne conto

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva come il parere contrario sul subemendamento 0.52.41.34 Ferranti sia motivato non solo dall'esistenza di un principio generale in tema di compensazione delle spese processuali, ma anche dall'esigenza di non comprimere l'autonomia delle parti.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.34 Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.27, precisa che la norma così modificata agevolerebbe l'individuazione di parametri di riferimento per la quantificazione delle spese e il risarcimento del danno anche non patrimoniale.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva che il subemendamento in oggetto si muove nella logica di attribuire al giudice la responsabilità di liquidare il danno in via equitativa.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.27 Ferranti.

Cinzia CAPANO (PD) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.26 Ferranti, di cui è cofirmataria, rileva come esso superi la genericità della previsione normativa in tema di risarcimento del danno qualora la parte soccombente abbia agito anche in via cautelare, o resistito in giudizio o proposto impugnazione con mala fede o colpa grave, individuando la misura del risarcimento dei danni anche non patrimoniali. Tale criterio automatico porterebbe ad una semplificazione del processo senza comprimere il diritto di difesa. Invita il Governo a rivedere il suo parere contrario.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI conferma il parere contrario del Governo.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.26 Ferranti.

Manlio CONTENUTO (PdL) intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.20, rileva come esso sia teso ad agevolare il risarcimento predeterminandolo e rendendolo di facile applicazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.20 Contento.

Laura RAVETTO (PdL), interviene a sostegno dell'approvazione del subemendamento 0.52.41.21 Contento e lo sottoscrive.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che occorrerebbe anche valutare le possibili interazioni tra il suo subemendamento e la gestione del Fondo unico della giustizia.

Le Commissioni respingono subemendamento 0.52.41.21 Contento.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto del suo subemendamento 0.52.41.8.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.8 Borghesi.

Manlio CONTENUTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.19 rileva come all'individuazione degli onorari di causa liquidati sulla base della media e del massimo tariffario delle tariffe professionali vigenti, anche ai fini di una semplificazione, sia preferibile il mero riferimento alle tariffe professionali vigenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.52.41.19 Contento e approvano il subemendamento 0.52.41.9 Costantini.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.28 rileva come esso si muova in un'ottica di maggiore semplificazione e razionalizzazione della norma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.28 Ferranti, 0.52.41.36 Vietti e 0.52.41.29 Ferranti ed approvano i subemendamenti 0.52.41.10 Costantini e 0.52.41.11 Aniello Formisano.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto del subemendamento 0.52.41.12 Aniello Formisano, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che la norma prevista consente comunque al giudice di disporre un'eventuale traduzione di documenti, evitando un'inutile irrigidimento della procedura.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.12 Aniello Formisano.

Cinzia CAPANO (PD), intervenendo sul subemendamento 0.52.41.30 Ferranti, di cui è cofirmataria ritiene sia necessario mantenere una concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione al fine di consentire alla parte soccombente di sollevare questioni in ordine ad eventuali *error in procedendo*.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ribadisce la contrarietà del Governo al subemendamento in esame per l'esigenza di ricondurre a sintesi la sentenza, nella quale è possibile tuttavia rinvenire eventuali elementi di una concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento processuale.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.30 Ferranti.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.13 Aniello Formisano, di cui è cofirmatario, ribadisce la necessità di limitarsi ai soli quesiti di diritto di cui all'articolo 366 *bis* del Codice di procedura civile.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rammenta che la previsione normativa individuata dal Governo è molto più ampia e riveste carattere generale.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.13 Aniello Formisano.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.31, giudica il parere negativo del Governo e del relatore inspiegabile e motivato da preconcetti nei confronti delle proposte dell'opposizione, dato il carattere ragionevole della modifica proposta.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nell'esprimere rammarico per la considerazione condotta dall'onorevole Ferranti, ribadisce il parere negativo del Governo che, in realtà, è ben

motivato dall'eccessiva discrezionalità del subemendamento proposto. Esso infatti, da una parte, irrigidisce i termini di durata del processo e, dall'altra, deve prevedere tutta una serie di eccezioni al rigido principio introdotto.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda che il termine di tre anni in primo grado, quale durata massima del procedimento in quella fase, ricalca quanto emerso dalla giurisprudenza comunitaria in materia di ragionevole durata di processo. Osserva infine la valenza, ai fini della programmazione e della celerità del lavoro processuale, dell'introduzione di termini di durata del processo rigidi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.31 Ferranti e 0.52.41.16 Costantini.

Roberto RAO (UdC) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.37 Vietti, di cui è cofirmatario, rileva come esso tenda ad evitare che si creino disuguaglianze, ed invita a procedere ad un'analisi più approfondita.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.37 Vietti.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.14 Aniello Formisano, di cui è cofirmatario, ravvisa l'esigenza di contemplare la previsione di competenza.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ribadisce il parere contrario sul subemendamento 0.52.41.14 Aniello Formisano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.14 Aniello Formisano e 0.52.41.15 Palomba, nonché il subemendamento 0.52.41.32 Ferranti precedentemente accantonato. Approvano quindi l'emendamento 52.41 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, procede quindi all'esame dell'emendamento del Governo 53.34 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.53.34.14 Ferranti e 0.53.34.4 Aniello Formisano.

Manlio CONTENUTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.8, chiarisce che la finalità di esso è di attribuire al magistrato la responsabilità di chiedere espressamente alle parti la prova dei fatti che ritiene utili ai fini della decisione, il consentirebbe l'accelerazione del processo, stante che una delle cause di lentezza della giustizia civile sta oggi nel fatto che il magistrato, per leggere gli atti processuali, attende di fatto l'udienza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Contento 0.53.34.8, Vietti 0.53.34.21 e Ferranti 0.53.34.15.

Antonio BORGHESI (IdV), dopo aver illustrato il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.5, di cui è cofirmatario, chiarisce che esso tende, tra l'altro, a mettere il giudice in condizione di possedere fin dall'inizio del processo elementi utili al fine di valutare se proporre alle parti un'eventuale conciliazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Aniello Formisano 0.53.34.5, Luciano Dussin 0.53.34.1 e Ferranti 0.53.34.16.

Manlio CONTENUTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.9, premesso che l'emendamento del Governo prevede, quale misura per velocizzare il processo, il ricorso alla nomina di consulenti tecnici, ritiene essenziale che il magistrato accerti preventivamente l'insussistenza di motivi di astensione o di ricusazione da parte del consulente da designare, nonché la sua disponibilità ad accettare l'incarico, onde evitare che elementi ostativi alla nomina emergano sol-

tanto al momento dell'udienza, con conseguenti ritardi del processo.

Le Commissioni respingono il subemendamento Contento 0.53.34.9.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), intervenendo sui subemendamenti Luciano Dussin 0.53.34.2 e 0.53.34.3, dei quali è cofirmatario, chiarisce che essi mirano ad evitare ritardi processuali dipendenti dal consulente tecnico, stabilendo a suo carico, in caso di inosservanza dei suoi doveri, sanzioni nonché riduzioni del compenso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Luciano Dussin 0.53.34.2 e 0.53.34.3.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.17, chiarisce che esso è motivato dalle forti riserve nutrite dal suo gruppo sulla testimonianza scritta e sulle modalità di acquisizione previste dal Governo per essa. Ritiene si tratti di un istituto che, oltre a comportare lungaggini procedurali, non assicura l'attendibilità della testimonianza, senza contare che l'aver configurato la testimonianza scritta come uno strumento cui il giudice ha facoltà di ricorrere liberamente comporta in capo a quest'ultimo una ingiustificata discrezionalità, la quale potrebbe essere attivata anche per ragioni improprie o comunque estranee all'interesse del processo.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che l'introduzione della testimonianza scritta, e per di più acquisita con le modalità previste dal Governo, costituisca un fatto di estrema gravità e pericolosità. Ricorda che l'articolo 111 della Costituzione impone che il processo si svolga in contraddittorio tra le parti e davanti ad un giudice terzo ed imparziale, laddove la testimonianza scritta non consente al giudice di verificare adeguatamente l'attendibilità del testimone, atteso che ciò richiede necessariamente il confronto diretto col testimone. Ritiene inoltre che l'aver configurato l'ac-

quisizione della testimonianza scritta come una mera facoltà del giudice, senza indicazione alcuna dei requisiti o delle condizioni in costanza dei quali questi può ricorrervi, determini una straordinaria discrezionalità in capo al giudice, in definitiva allontanando il processo civile dal modello del processo regolato dalla legge. Aggiunge che si tratta di una misura che favorisce la parte processuale più forte, la quale può acquistare la testimonianza scritta o farsi carico degli oneri sanzionatori previsti dall'emendamento del Governo per il caso di mancata presentazione della testimonianza stessa.

Alfonso PAPA (PdL), rilevato che gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione tendono, nella sostanza, a confermare l'attuale modello del processo civile, ricorda che serve invece una concreta attuazione dell'articolo 111 della Costituzione anche per quanto riguarda quest'ultimo. Fa poi presente che le parti forti del processo civile sono già da tempo abituate a muoversi al di fuori di esso, grazie al ricorso alle clausole vessatorie e agli arbitrati.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la disciplina proposta dal Governo in relazione alla testimonianza scritta sia sufficientemente garantista, atteso che si prevede che il giudice vi possa ricorrere solo dopo aver sentito le parti, aver tenuto conto di ogni circostanza ed aver avuto particolare riguardo all'oggetto della causa.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferranti 0.53.34.17.

Manlio CONTENUTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.10, rileva che si contrappongono nel dibattito due modelli di processo civile: l'uno incentrato sul giudice; l'altro, da lui caldeggiato, incentrato sull'autonomia delle parti, salvo prevedere sanzioni a loro carico qualora abusino dei poteri ad esse attribuiti. In vista di un processo fondato, per l'appunto, su una maggiore autonomia

delle parti, il suo subemendamento prevede che sia la parte stessa a presentare fin dall'inizio al giudice le prove scritte che ritenga opportune. Il magistrato non ammetterà la testimonianza scritta solo nel caso in cui il fatto cui essa si riferisce sia contestato; nel caso in cui, viceversa, non vi siano contestazioni, non si vede perché la testimonianza debba essere acquisita oralmente, con tutte le lungaggini che questo comporta. È sottinteso che in caso di testimonianza non veritiera, la parte che vi ha fatto ricorso incorrerà in sanzioni pecuniarie e penali.

Le Commissioni respingono i subemendamenti Contento 0.53.34.10 e Borghesi 0.53.34.13.

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula il suo subemendamento 0.53.34.11 nel senso indicato dai relatori (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Contento 0.53.34.11, come riformulato; respingono quindi il subemendamento Ferranti 0.53.34.18 ed approvano il subemendamento Contento 0.53.34.12.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.6, di cui è cofirmatario, chiarisce che la sua finalità è di evitare irragionevoli aggravii del carico di lavoro della Corte di cassazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.6.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.7, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.7.

Cinzia CAPANO (PD), intervenendo sul subemendamento Ferranti 0.53.34.19, di cui è cofirmataria, chiarisce che esso si limita a prevedere che i nuovi mezzi di prova di cui all'articolo 345, terzo comma,

del codice di procedura civile siano ammessi nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, conformemente a un principio generale già oggi stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI conferma la contrarietà del Governo al subemendamento in esame, motivata dal fatto che il Governo ha già previsto come norma di carattere generale, al comma tredici dell'emendamento 52.41, che la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Le Commissioni respingono i subemendamenti Ferranti 0.53.34.19 e 0.53.34.20; approvano quindi l'emendamento 53.34 del Governo come risultante dai subemendamenti approvati.

Donato BRUNO, *presidente*, procede all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 53.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Aniello Formisano 53.01, Costantini 53.02, e Palomba 53.03, 53.07, 53.04, 53.05 e 53.06 (*vedi allegato alla seduta di mercoledì 17 settembre 2008*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti subemendamenti alle ulteriori proposte emendative presentate dal Governo, vale a dire all'articolo aggiuntivo 53.08 e all'emendamento 54.9 (*vedi allegato 2*). Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere su tali proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede alla Presidenza di pronunciarsi sull'ammissibilità delle proposte emendative in questione.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che tali proposte emendative sono da considerarsi tutte ammissibili.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sui subemendamenti 0.53.08.3 Ferranti e 0.53.08.2 Contento. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 53.08. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 0.54.9.1 Contento e 0.54.9.2 Borghesi, nonché parere favorevole sull'emendamento del Governo 54.9. Si riserva quindi di esprimere il parere sul subemendamento 0.53.08.1 Contento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore. Chiede quindi al presentatore di chiarire la portata del subemendamento 0.53.08.1, che appare limitativo della possibilità di appello delle parti relativamente ai provvedimenti aventi natura decisoria.

Manlio CONTENUTO (PdL), nell'illustrare il proprio subemendamento 0.53.08.1, fa presente che, attualmente, il codice di procedura civile contiene alcune disposizioni speciali che prevedono l'impugnabilità delle sentenze di primo grado. L'articolo aggiuntivo del Governo 53.08, al comma 1, prevede invece una norma generale, che consente la generale appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria. Al riguardo dichiara di non condividere questa disposizione che, oltre tutto, è volta a limitare il carico di lavoro della Corte di cassazione, i cui organici risultano al completo, e ad aggravare quello delle Corti d'appello, che presentano invece organici in sofferenza. Invita pertanto il rappresentante del Governo ad approfondire la questione, che a suo avviso avrebbe meritato un più ampio dibattito all'interno della Commissione giustizia. Esprime inoltre le proprie perplessità sulla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo aggiuntivo 53.08 del Governo, che il proprio subemendamento 0.53.08.2 propone di sopprimere, in materia di ammis-

sibilità del ricorso in Cassazione, che attribuisce alla Corte un margine rilevante di discrezionalità nel caso in cui il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte stessa ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sul subemendamento Contento 0.53.08.1.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento 0.53.08.1 Contento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.53.08.1 Contento.

Cinzia CAPANO (PD), illustra il proprio subemendamento 0.53.08.3, che è volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 53.08 del Governo, il quale attribuisce alla Cassazione una eccessiva discrezionalità in sede di ammissibilità del ricorso presso la Corte stessa.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alle osservazioni già svolte dal deputato Contento in ordine alla eccessiva discrezionalità attribuita al giudice di cassazione in sede di ammissibilità del ricorso, come previsto dall'articolo aggiuntivo 53.08 del Governo. In particolare ritiene che questo articolo aggiuntivo preveda un filtro di ammissibilità per l'impugnativa di legittimità in Cassazione senza contraddittorio, con poche garanzie per le parti.

Più in generale, si dichiara perplessa per l'atteggiamento tenuto dal Governo, che oggi ha presentato emendamenti di portata rilevante sulle funzioni e sul peso della Corte di cassazione, rendendo di fatto impossibile su di essi un serio ed

approfondito esame che, oltretutto, avrebbe dovuto avere luogo più opportunamente presso la II Commissione.

Luciano DUSSIN (LNP) fa presente che il proprio gruppo si associa alle perplessità espresse dal deputato Contento.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti 0.53.08.3 Ferranti e 0.53.08.2 Contento e approvano l'articolo aggiuntivo del Governo 53.08.

Donato BRUNO, *presidente*, procede all'esame dell'emendamento del Governo 54.9 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.54.9.1 Contento.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.54.9.2 del quale raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.54.9.2 Borghesi, ed approvano l'emendamento del Governo 54.9. Approvano quindi l'emendamento del Governo 55.4.

Cinzia CAPANO (PD) illustra l'emendamento 56.4 Ferranti, del quale è cofirmataria, volto a sopprimere l'istituto del processo sommario di cognizione, che è disciplinato nel testo del provvedimento in esame in termini generali con un eccessivo potere discrezionale attribuito al giudice: sarebbe stato invece più opportuno prevedere apposite norme procedurali in funzione limitativa di tale discrezionalità. Inoltre, questo istituto, così come disciplinato nel testo, comporterebbe un sistematico ricorso in appello delle parti soccombenti, minando alla base la sua finalità deflattiva del contenzioso.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di non condividere le osservazioni del deputato Capano in quanto il processo sommario di cognizione, così come disciplinato nel

provvedimento in esame, attribuisce alla parte la possibilità di avvalersene o meno, assicurando al contempo il contraddittorio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 56.4 Ferranti (*vedi allegato alla seduta di mercoledì 17 settembre 2008*).

Con distinte votazioni, respingono quindi i subemendamenti 0.56.8.1 e 0.56.8.2 del deputato Contento e approvano l'emendamento 56.8 del Governo. Respingono quindi il subemendamento 0.57.1.1 Luciano Dussin e approvano gli emendamenti del Governo 57.1, 58.1 e 59.1. Approvano altresì l'articolo aggiuntivo del Governo 59.01, nonché gli emendamenti 60.1 e 61.1 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, pone in votazione l'articolo aggiuntivo 61.02 La Loggia (*vedi allegato alla seduta di mercoledì 17 settembre 2008*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo 61.02 La Loggia. Respingono quindi il subemendamento 0.61.03.1 Volpi e approvano l'articolo aggiuntivo 61.03 del Governo. Approvano quindi l'emendamento 62.1 dei relatori.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, alla luce delle osservazioni avanzate dal Presidente, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo e i subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni concordano.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI preannuncia una riformulazione dell'emendamento 63.4 del Governo, concernente le disposizioni dell'emendamento medesimo che recano mo-

difiche al comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Marilena SAMPERI (PD) evidenzia alla Presidenza l'opportunità, analogamente a quanto si è stabilito per l'articolo aggiuntivo 62.01, di accantonare l'emendamento 63.4, in modo da permettere ai membri delle Commissioni di valutare la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, accantona l'emendamento del Governo 63.4.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento del Governo 64.1.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime forte insoddisfazione per i tempi eccessivamente ristretti in cui le Commissioni si sono trovate ad affrontare questioni tanto importanti e delicate. Rileva che, mentre il Governo ha presentato ulteriori proposte emendative, dopo aver già presentato un numero considerevole di emendamenti ed articoli aggiuntivi, i deputati sono stati costretti a presentare i subemendamenti nel corso della seduta senza poterne valutare i contenuti. Ribadisce quindi il proprio disappunto per le modalità di esame confuso e affrettato che sono state imposte alle Commissioni.

Donato BRUNO, *presidente*, riconosce che le Commissioni hanno incontrato difficoltà a svolgere un esame ampio e approfondito del disegno di legge e delle proposte emendative del Governo e auspica che da questa esperienza possano trarsi indicazioni utili per il futuro. Nell'avvertire che le Commissioni riprenderanno i propri lavori con l'esame delle proposte emendative accantonate, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani alle ore 10.30.

La seduta termina alle 19.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

**PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUB-EMENDAMENTO
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 25.03

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b)-bis garantire opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

0. 25. 03. 1. Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo

18, comma 2-bis, dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa.

2. A decorrere dalla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8;

b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 1, commi 1318, 1320 e 1321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

25. 03. Il Governo.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

28. 5. Il Governo.

ART. 33.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori.

I finanziamenti sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

33. 6. Il Governo.

All'emendamento 33.02, che introduce l'articolo 33-bis sostituire le parole: e del soccorso con le seguenti: , della difesa e del soccorso, ferme restando le specifiche esigenze connesse con il funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché gli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero.

***0. 33. 02. 1.** Labocchetta.

All'emendamento 33.02, che introduce l'articolo 33-bis sostituire le parole: e del soccorso con le seguenti: , della difesa e del

soccorso, ferme restando le specifiche esigenze connesse con il funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché gli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero.

***0. 33. 02. 3.** Ravetto.

All'emendamento 33.02, che introduce l'articolo 33-bis prima delle parole: e ferme restando premettere le seguenti: , nonché della difesa.

****0. 33. 02. 2.** Labocchetta.

All'emendamento 33.02, che introduce l'articolo 33-bis prima delle parole: e ferme restando premettere le seguenti: , nonché della difesa.

****0. 33. 02. 4.** Ravetto.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Disposizioni relative sedi diplomatiche e consolari).

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 15 dopo le parole: « comparto della sicurezza e del soccorso » sono inserite le seguenti: « e ferme restando le specifiche esigenze connesse con il funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, nonché gli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero ».

33. 02. Il Governo.

ART. 40.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità ed esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito;».

40. 5. Il Governo.

ART. 44.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione tra gli altri uffici delle relative buone prassi.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la parola: amministrativo.

44. 11. Il Governo.

ART. 47.

Al comma 2, sostituire le parole: una determinazione con le seguenti: un decreto.

47. 8. Il Governo.

ART. 51.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge n. 3 del 2003, dopo le parole: « può inoltre promuovere e finanziare progetti » sono inserite le parole: « , anche di carattere internazionale, ».

51. 4. Il Governo.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « statali » è sostituita con la parola: « centrali ».

51. 04. Il Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 52.41.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: euro 2.582,28 sono sostituite dalle seguenti: diecimila euro;

b) al secondo comma le parole: euro 15.493,71 sono sostituite dalle seguenti: cinquemila euro.

0. 52. 41. 23. Bigonci.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le parole: cinquemila euro con: diecimila euro;

alla lettera b) sostituire le parole: ventimila euro con: trentamila euro.

0. 52. 41. 2. Aniello Formisano, Costantini, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: c), ovvero, dalla data di deposito del ricorso.

0. 52. 41. 32. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Al comma 5, Aggiungere in fine inserire la seguente lettera:

b) l'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 44. – (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). – L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito ».

0. 52. 41. 3. Aniello Formisano, Costantini, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. 1. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 45. – *Conflitto di competenza e regolamento di competenza*). – Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti ».

0. 52. 41. 4. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 7.

* **0. 52. 41. 24.** Ferranti, Tenaglio, Capano.

Sopprimere il comma 7.

* **0. 52. 41. 22.** Borghesi, Palomba, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« L'autorizzazione di cui al secondo comma è richiesta altresì dal giudice che è chiamato nuovamente a conoscere in sede di reclamo o di opposizione o in altra sede, di un proprio provvedimento, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali; l'autorizzazione è negata solo se non è possibile designare un giudice diverso ».

0. 52. 41. 38. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 ».

0. 52. 41. 5. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 67, comma 1, del codice di procedura di civile, *sostituire le parole:* non superiore a euro 10 *con le seguenti:* da euro 250 a euro 500.

0. 52. 41. 6. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti. ».

0. 52. 41. 7. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. *Al comma tre dell'articolo 83 del codice di procedura civile, al primo periodo, dopo:* nell'esecuzione, *sono aggiunte le seguenti parole:* , o della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.

0. 52. 41. 25. Ferranti, Tenaglia, Capano.

(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. *All'articolo 88 del cpc, al primo comma aggiungere le seguenti parole:* e devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero.

0. 52. 41. 33. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sostituire il comma 8, con il seguente: Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito da seguente: Fermo quanto disposto da secondo comma dell'articolo 92, se accoglie la domanda in misura non superiore ad una proposta conciliativa intervenuta non oltre l'udienza di cui all'articolo 183, condanna la parte che l'ha rifiutato senza giustificato motivo al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 52-bis.

All'articolo 91 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, *dopo la parola: spese sono aggiunte le seguenti:* e alle sanzioni pecuniarie processuali;

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:* ferme le norme del presente capo, il Giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro.

c) *al comma 2, dopo la parola: sentenza, sono aggiunte le seguenti:* e le sanzioni processuali pecuniarie.

0. 52. 41. 18. Contento.

Sostituire il comma 8 con il seguente: il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è *sostituito dal seguente:* Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo.

0. 52. 41. 35. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Al comma 8, dopo le parole: proposta conciliativa *aggiungere le seguenti parole:* formulata ai sensi dell'articolo 185.

0. 52. 41. 1. Dussin Luciano, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al medesimo articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:* ferme le norme del presente capo, il Giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro.

b) *al comma 2, dopo la parola: sentenza, sono aggiunte le seguenti:* e le sanzioni processuali pecuniarie.

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: spese sono aggiunte le seguenti: e alle sanzioni pecuniarie.

0. 52. 41. 17. Contento.

Il comma 9 è sostituito dai seguenti:

9. Il secondo comma dell'articolo 92 del codice di procedura civile è abrogato.

9-bis. Il terzo comma dell'articolo 92 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se le parti si sono conciliate, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute».

0. 52. 41. 34. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. secondo comma dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata condanna la parte procedente che ha agito senza la normale prudenza, al risarcimento del danno anche non patrimoniale in favore della parte che ne ha fatto domanda. Nei casi previsti dai commi precedenti l'ammontare del risarcimento del danno è equitativamente determinato in misura non inferiore alla metà e non superiore al doppio della somma minima liquidabile per le spese del giudizio, salvo che la parte non dimostri un danno maggiore.

0. 52. 41. 27. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il comma 1 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente: Se risulta che la parte soccombente ha agito anche in via cautelare, o resistito in giudizio o proposto impugnazione con mala fede o colpa grave, il giudice la condanna alle spese nella misura pari al triplo dei massimi tariffari e, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

0. 52. 41. 26. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto in fine, il seguente comma:

Al risarcimento dei danni il Giudice può provvedere, anche d'ufficio, in via equitativa, mediante la condanna, a favore della controparte, di una somma non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 20.000.

0. 52. 41. 20. Contento.

Al comma 10, capoverso, sostituire le parole da: soccombente *fino alla fine con le seguenti:* che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 20.000.

0. 52. 41. 21. Contento.

Al comma 10, sostituire le parole da: non inferiore alla metà *fino alla fine del comma con le seguenti:* fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

0. 52. 41. 8. Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Al comma 10 sostituire le parole: dei massimi tariffari *con le seguenti:* degli onorari di causa liquidati a quest'ultima sulla base delle tariffe professionali vigenti.

0. 52. 41. 19. Contento.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

0. 52. 41. 9. Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Approvato)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:
All'articolo 114 del codice di procedura civile *aggiungere le seguenti parole:* o il

valore della causa non ecceda il valore di sessantamila euro.

0. 52. 41. 28. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sopprimere il comma 11.

0. 52. 41. 36. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 11, sostituire le parole: o non contestati con le seguenti: e non contestati in modo specifico.

0. 52. 41. 29. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 118, ultimo comma, sostituire le parole: « non superiore a e 5 » con le seguenti: « da e 250 a e 1500 ».

0. 52. 41. 10. Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Approvato)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 120, del codice di procedura civile, sostituire il primo comma con il seguente: « Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche, televisive o siti internet da lui designati ».

0. 52. 41. 11. Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

11-bis. L'articolo 123 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

« 123. — (Nomina del traduttore). — Quando occorre procedere all'esame di

documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti ».

0. 52. 41. 12. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: « 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ».

0. 52. 41. 30. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Al medesimo articolo 132, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

« 4-bis. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola Sposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando ».

0. 52. 41. 13. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

« 152-bis. (Durata del processo). — Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare.

Nel computo del termine stabilito dal primo comma non si tiene conto del tempo decorso a causa di rinvii concordemente richiesti dalle parti, ovvero della rimessione in termini e delle rinnovazioni degli atti imposte dalla condotta delle stesse).

0. 52. 41. 31. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

« ART. 152-bis. — (Durata del processo). — Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità. I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare ».

0. 52. 41. 16. Costantini, Cambursano, Aniello Formisano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 13.

0. 52. 41. 37. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Al primo comma dell'articolo 167 aggiungere, in fine, le parole: « e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre ».

13-ter. Al secondo comma dell'articolo 167 dopo le parole: « rilevabili d'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « , comprese quelle di cui all'articolo 38 ».

0. 52. 41. 14. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: « il primo comma è sostituito dal seguente »:

« Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento »;

0. 52. 41. 15. Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « euro 2.582,28 » sono sostituite dalle seguenti: « cinquemila euro »;

b) al secondo comma le parole: « euro 15.493,71 » sono sostituite dalle seguenti: « ventimila euro ».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

« ART. 38. — (*Incompetenza*). — L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando è reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. ».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo »;

b) al secondo comma la parola: « sentenza » è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: « sentenza », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».

5. All'articolo 43 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « La sentenza » sono sostituite dalle seguenti: « Il provvedimento », e la parola: « impugnata » è sostituita dalla seguente: « impugnato »;

b) al terzo comma, la parola: « sentenza » è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « sentenza », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « ordinanza »;

b) le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il numero 5 del primo comma è inserito il seguente:

« 6) se il giudice, è chiamato nuovamente a conoscere, anche indirettamente, in sede di reclamo o di opposizione o in ogni altra sede, di un proprio atto, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali. ».

8. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. ».

9. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: « o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, » sono sostituite dalle seguenti: « o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, ».

10. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari ».

11. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i fatti ammessi o non contestati ».

12. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ».

13. All'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma. ».

52. 41. Il Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 53.34.

Prima del comma 1, aggiungere il seguente:

01. L'articolo 163, terzo comma, n. 4, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

4) la separata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, mediante specifica indicazione delle norme ritenute applicabili, con le relative conclusioni ».

0. 53. 34. 14. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181. – (Mancata comparizione delle parti). – Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso (domanda giudiziale), salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies ».

2. Nel secondo comma le parole: « ordina che la causa sia cancellata dal ruolo » sono soppresse e dopo le parole: « l'estinzione del processo » sono aggiunte quelle: « ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies ».

0. 53. 34. 4. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 4 dell'articolo 183 del codice di procedura civile, dopo la parola: « trattazione » sono aggiunte le seguenti: « nonché i fatti di cui ritiene sufficiente la prova ai fini della decisione ».

0. 53. 34. 8. Contento.

Sopprimere il comma 3.

0. 53. 34. 21. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

Se richiesto, il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori dieci giorni per il deposito di memorie limitate ai soli

chiarimenti ed integrazioni rese necessarie dall'esercizio dei poteri di cui al quarto comma;

2) un termine di ulteriori dieci giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

0. 53. 34. 15. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 185. – (Tentativo di conciliazione).
– 1. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «**ART. 185. – (Tentativo di).** – Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative

che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.

0. 53. 34. 5. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al primo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile, *le parole:* , in caso di richiesta congiunta delle parti, *sono sostituite dalle seguenti parole:* , in caso di richiesta di una delle parti.

0. 53. 34. 1. Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paoletti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile è abrogato.

0. 53. 34. 16. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: giudice istruttore *aggiungere le seguenti:* assunte informazioni circa l'esistenza di

motivi di astensione o di ricusazione e la disponibilità ad accettare l'incarico.

0. 53. 34. 9. Contento.

Al comma 6, dopo le parole: la relazione aggiungere le seguenti: disponendo in caso di inosservanza la riduzione fino ad un terzo del compenso a lui spettante.

0. 53. 34. 2. Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Pao-
lini.

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: Il giudice, se il consulente non deposita la relazione nel termine stabilito, dispone la riduzione fino ad un terzo del compenso a lui spettante.

0. 53. 34. 3. Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Pao-
lini.

Sopprimere il comma 7.

0. 53. 34. 17. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sostituire il comma 7 con il seguente: Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

ART. 257-bis. (Testimonianza scritta). Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, all'atto della costituzione in giudizio, le parti possono allegare, insieme ai documenti, la deposizione scritta concernente i fatti esposti sulla base del modello di testimonianza e in conformità agli articoli predisposti nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti precisando quelli cui non è in grado di rispondere e indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Il Giudice non può porre a fondamento della decisione la testimonianza scritta se essa o la circostanza sulla quale verte risulti contestata.

Il Giudice, esaminate le risposte, può disporre, anche d'ufficio, che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o al giudice delegato.

0. 53. 34. 10. Contento.

Al comma 7, capoverso «ART. 257-bis, al comma primo, aggiungere al termine le seguenti parole: I quesiti devono essere formulati in articoli separati, espressi in modo chiaro, sintetico e specifico.

0. 53. 34. 13. Borghesi, Palomba, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 7, capoverso «ART. 257-bis, comma secondo, sostituire le parole da: la parte sino a: controprova con le seguenti: la parte che ne ha richiesto l'assunzione.

0. 53. 34. 11. Contento.

Al comma 7, capoverso «ART. 257-bis, comma secondo, sostituire le parole da: la parte sino a: controprova con le seguenti: la parte che ha richiesto l'assunzione.

0. 53. 34. 11. (Nuova formulazione). Contento.

(Approvato)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è abrogato.

0. 53. 34. 18. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Il Giudice istruttore su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta che il processo rimanga sospeso per un periodo non su-

periore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

0. 53. 34. 12. Contento.

(Approvato)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

0. 53. 34. 6. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato.

0. 53. 34. 7. Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

0. 53. 34. 19. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15- *bis*. L'articolo 366, primo comma, n. 6, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, mediante trascrizione delle parti ritenute rilevanti.

15-*ter*. Nell'articolo 375, dopo il secondo comma, inserire il seguente:

L'ordinanza deve contenere esclusivamente la sintetica esposizione delle ragioni di diritto della decisione.

15-*quater*. L'articolo 380-*bis*, terzo comma, è sostituito dal seguente:

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

0. 53. 34. 20. Ferranti, Tenaglia, Capano.

ART. 53.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 53.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 285 del codice di procedura civile le parole: « primo e terzo comma » sono soppresse, e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: « si notifica » sono aggiunte le seguenti: « , ai sensi dell'articolo 170, ».

2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il

giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. ».

3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: « il giudice concede » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, ove sussistono gravi motivi, può concedere ».

4. L'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile è soppresso.

5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 191. — (*Nomina del consulente tecnico*). — Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire ».

6. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente ».

7. Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 257-*bis*. — (*Testimonianza scritta*). — Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che

ha richiesto l'assunzione della prova o della controprova, predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. ».

8. All'articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa ».

b) al secondo comma, numero 1), le parole: « o di competenza » sono soppresse.

9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fissando l'udienza per la prosecuzione del processo ».

10. All'articolo 297 del codice di procedura civile le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

11. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

12. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « del secondo comma » sono soppresse e le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

b) al terzo comma, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio. ».

13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole: « decorso un anno » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi sei mesi ».

14. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « nuovi mezzi di prova » sono aggiunte le seguenti: « e non possono essere prodotti nuovi documenti ».

15. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *(Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione)*;

b) al secondo comma, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è soppresso.

17. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

53. 34. Il Governo.

(Approvato)

ART. 55.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: « Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare »;

b) al settimo comma le parole: « primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « sesto comma ».

55. 4. Il Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 56. 8.

Al comma 1, capoverso ART. 702-bis, secondo comma, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

0. 56. 8. 1. Contento.

Al comma 1, capoverso ART. 702-bis, secondo comma, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

0. 56. 8. 2. Contento.

ART. 56.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 56.

(Procedimento sommario di cognizione).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« CAPO III-*bis*.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO
DI COGNIZIONE

ART. 702-*bis*.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) dell'articolo 163, terzo comma. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti

dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma precedente.

ART. 702-*ter*.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-*bis*, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del Libro secondo.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Al termine della prima udienza, se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene

più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

ART. 702-*quater*.

(*Appello*).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-*ter* produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. ».

56. 8. Il Governo.

(*Approvato*)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 57. 1.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: in modo tale che nessuno dei consulenti iscritti possa accumulare incarichi in misura superiore al cinque per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce la adeguata trasparenza degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

0. 57. 1. 1. Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Pao-
lini.

ART. 57.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

(*Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*).

1. Dopo l'articolo 103 delle « Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie », è aggiunto il seguente:

« ART. 103-*bis*. — (*Modello di testimonianza*). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autentiche da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto. ».

2. L'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiara di avere interesse all'audizione ».

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: « Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore. ».

57. 1. Il Governo.

(Approvato)

ART. 58.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006 n. 102).

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La presente disposizione non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non

è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426.

58. 1. Il Governo.

(Approvato)

ART. 59.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 59.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

59. 1. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-bis.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2000 n. 205).

All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se, in assenza dell'av-

viso di cui al presente comma, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiara, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ».

59. 01. Il Governo.

(Approvato)

ART. 60.

Sopprimerlo.

60. 1. Il Governo.

(Approvato)

ART. 61.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 61.

(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della presente legge.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile, e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice

di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

61. 1. Il Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 61. 03.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In ordine ai provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie, tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

0. 61. 03. 1. Volpi.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

(Decisione delle questioni di giurisdizione).

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dalla instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con or-

dinanza, tale questione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

61. 03. Il Governo.

(Approvato)

ART. 62.

Sopprimerlo.

62. 1. I Relatori.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 62. 01.

Al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere la possibilità che il giudice possa sospendere il processo per consentire alle parti di instaurare un procedimento di conciliazione, fatta salva la possibilità di riassumere il processo in caso di mancata instaurazione della conciliazione o di mancato raggiungimento dell'accordo.

0. 62. 01. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Al comma 3 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere la possibilità di istituire un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che,

per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine.

0. 62. 01. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Al comma 3 sopprimere la lettera n).

0. 62. 01. 1. Contento.

Al comma 3 dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere che se le parti si conciliano il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

0. 62. 01. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo l'articolo 62, aggiungere i seguenti:

CAPO VIII-*bis*.

DELEGA PER L'EMANAZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

ART. 62-*bis*.

(Delega in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che

sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Registro degli organismi di conciliazione, vigilati dal medesimo Ministero;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione al Registro e per la sua conservazione, siano stabiliti con decreto del Ministero della giustizia;

e) prevedere la possibilità di istituire gli organismi di conciliazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, si possano avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto al Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i Consigli degli Ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera *g)* siano iscritti di diritto al Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti al Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dalla legge delegata anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato, disciplinarmente sanzionabile, di informare il cliente prima dell'instaurazione del giudizio o nel corso di esso, con prospetto scritto, di tutte le possibilità conciliative, inclusa quella di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, l'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti, al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e quindi anno per anno, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il

vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi.

62. 01. Il Governo.

ART. 63.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 535, comma 1, le parole: « relative ai reati cui la condanna si riferisce » sono soppresse;

b) all'articolo 535, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 536, le parole: « e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita » sono soppresse.

b) *sopprimere il comma 4.*

c) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « uno o più giornali designati dal giudice » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito *internet* del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni ».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari »;

b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione ».

c) alla parte III, dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

« TITOLO XIV-bis.

(Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale).

ART. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

ART. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione »;

d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni

generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario »;

e) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Recupero intero, forfettizzato e per quota »;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pri-

stino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo »;

f) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione ».

g) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole « o, dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto » sono soppresse.

h) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-bis.

(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

CAPO I.

Riscossione mediante ruolo.

ART. 227-bis (L)

(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia spa.

ART. 227-ter (L)

(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia s.p.a. procede all'iscrizione a ruolo.

ART. 227-quater (L)

(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220.

e) *sostituire il comma 6, con il seguente:*

« 6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti ».

f) *Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. L'articolo 208, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

6-ter. All'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 », sono aggiunte le seguenti: « o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data »;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) iscrizione a ruolo del credito »;

c) la lettera c) è soppressa ».

63. 4. Il Governo.

ART. 64.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 1, comma 372 è abrogato ».

64. 1. Il Governo.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

L'articolo 21 (Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali) è soppresso.

21. 13. Il Governo.

ART. 29-bis.

(Risorse previste per le minoranze linguistiche storiche e slovene).

1. Le risorse di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 ricomprende anche i finanziamenti previsti dall'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

29. 01. Il Governo.

(Inammissibile)

SUBEMENDAMENTO
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 53. 08

Sopprimere il comma 1.

0. 53. 08. 1. Contento.

Sopprimere i commi da 2 a 6.

0. 53. 08. 3. Ferrani, Capano, Samperi, Vaccaro.

Al comma 2, capoverso ART. 360-bis, comma primo, sopprimere la lettera b).

0. 53. 08. 2. Contento.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 339 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« 339-bis. *(Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria)*. Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado aventi natura decisoria sono appellabili ».

2. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« 360-bis. *(Ammissibilità del ricorso)*. Il ricorso è dichiarato ammissibile:

a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni dalla Corte;

b) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orienta-

mento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

c) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo;

d) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.

Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375 numeri 1 e 5, seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, comma quarto ».

3. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

4. All'articolo 375 del codice di procedura civile è apportata la seguente modificazione, le parole: « o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis » sono soppresse.

5. Dopo l'articolo 131-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto il seguente:

« 131-ter. (Appellabilità dei provvedimenti decisorii di primo grado). L'articolo

339-bis del codice si applica nei processi in cui può trovare applicazione anche l'articolo 360-bis.

53. 08. Il Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 54. 9
DEL GOVERNO

Premettere al comma 1 il seguente:

« 01. Al libro terzo, titolo II, del codice di procedura civile, sostituire il numero 4 del comma 2 dell'articolo 543 del codice di procedura civile con il seguente:

4. La citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità ».

0. 54. 9. 1. Contento.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Dopo l'articolo 614 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

ART. 614-bis.

(Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare).

1. Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni

violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

0. 54. 9. 2. Borghesi, Palomba, Formisano, Cambursano, Costantini.

L'articolo 54 è Sostituito dal seguente:

ART. 54.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 61 4 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 61 4-bis. – *(Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare).* – Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva,

ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile ».

2. All'articolo 616 del codice di procedura civile l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 624 del codice di procedura civile i commi terzo e quarto sono soppressi.

54. 9. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 614-bis, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 ».

54. 8. Il Governo.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative del Governo e dei relatori e relativi subemendamenti</i>) .	15
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori proposte emendative del Governo e relativi subemendamenti</i>)	41

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,94



16SMC000580